Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 3 febbraio 1925** — **Numero 27**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 223.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2287.

Applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 lettera *d*) ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Viste le deliberazioni 4 giugno e 5 dicembre 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Piacenza;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Piacenza è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicerie, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da 1 fino a 10 giorni, L. 30; da giorni 10 a un mese, oltre la quota suddetta, L. 20; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 10;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta ad un terzo.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo veicoli a mano, L. 10;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili, o di veicoli a trazione animale, L. 20;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo veicoli a trazione meccanica senza banchi, L. 30, con banchi fissi o mobili L. 40.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 15,000 abitanti le tasse predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio, o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dalla imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere ed i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuano vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 212. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Piacenza.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2287, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio entro tre giorni alla Camera di commercio e industria, a' termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni ove non ha sede la Camera anche al rispettivo sindaco. Entro lo stesso termine dovrà effettuare il pagamento, presso l'esattore comunale, della corrispondente tassa stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, è del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome e il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alla autorità di cui all'art. 1, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo la facoltà di cui al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 264, relativo all'oblazione stragiudiziale.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

Nel caso contemplato dall'art. 5 gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera o dal sindaco, secondo la competenza, a versare nel termine di otto giorni dalla intimazione, la quota dovuta per tassa, multa ed aggio. Ove non si effettuasse tale versamento il presidente della Camera trasmetterà i documenti relativi all'esattore del Comune competente perchè subito provveda agli atti esecutivi privilegiati, di cui all'art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 224.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2288.

Applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Treviso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 lettera *d*) ed il successivo art. 51 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 6 dicembre 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio di Treviso;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Treviso è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo, negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a 10 giorni, L. 50; da 10 giorni a un mese, oltre la quota suddetta, L. 25; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le quote indicate, L. 25;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta come segue: esercizi aperti da uno a 10 giorni, L. 30; da 10 giorni a un mese oltre le prime L. 30, L. 15; per ogni mese successivo, L. 15.

Art. 3.

La tassa annua sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 10;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 20;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 30.

Art. 4.

Per i Comuni della Provincia con popolazione inferiore ai 10,000 abitanti e che non rientrino fra le stazioni climatiche, balneari e di cura le tasse predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della Provincia limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni della Provincia e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo per i Comuni dove vige una tariffa maggiore il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dall'imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere ed i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senz'aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendono in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuano vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 8.

E' abrogato il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 3079, con cui la predetta Camera veniva autorizzata ad applicare la tassa sul commercio temporaneo e girovago.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 213. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nella provincia di Treviso.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi, locali pubblici e privati, ecc., ovvero eserciti traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui l'art. 50 lettera b) della legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2288 in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà, prima d'iniziare l'esercizio, fare denuncia alla Camera di commercio, a termini dell'art. 64 della legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni, ove non ha sede la Camera anche al rispettivo sindaco. Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità di cui l'art. 1 del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 della legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 della legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

Nel caso contemplato nell'art. 5 gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, secondo la competenza, a versare nel termine di otto giorni dall'intimazione la quota dovuta per tassa, multa ed aggio. Ove non si effettuasse tale versamento il presidente della Camera trasmetterà i documenti relativi all'esattore del Comune competente perchè provveda subito agli atti esecutivi privilegiati di cui l'art. 51 della citata legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento dell'imposta camerale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni, solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente sono a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 della legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1924.

Facilitazioni di tariffa a favore dell'industria dell'azoto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, alla tariffa eccezionale n. 132 P. V. è aggiunta la seguente serie:

Serie *G.* — *Nitrato d'ammonio per la preparazione di concimi*		Peso minimo tonnellate	Classe
Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie		
Stazioni serventi stabilimenti nazionali	Tutte le stazioni delle linee dello Stato . .	10	72

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni suddette) di contro alla voce « Nitrato d'ammonio » è aggiunta, nell'ultima colonna, l'indicazione della tariffa eccezionale 132-G.

Art. 2.

Nel volume I delle Condizioni e tariffe citate nell'articolo precedente la tariffa eccezionale n. 138 P. V. è annullata e sostituita dalla seguente:

Tariffa eccezionale n. 138 *P. V.*

AMMONIACA

Serie *A.* — *Ammoniaca liquefatta in recipienti metallici*		Peso minimo tonnellate	Classe
Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie		
Stazioni serventi stabilimenti nazionali	Tutte le stazioni delle linee dello Stato . .	5 10	53 55
Serie *B.* — *Soluzioni ammoniacali impure contenenti oltre il 5 % in peso di ammoniaca destinate alla preparazione di concimi, spedite in carri serbatoi.*			
Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie		
Stazioni serventi stabilimenti nazionali	Tutte le stazioni delle linee dello Stato . .	10	66

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni suddette) di contro alla voce « Ammoniaca per usi industriali » è aggiunta, nell'ultima colonna, l'indicazione della tariffa eccezionale 138-B. L'indicazione della tariffa eccezionale 138, che già figura di contro alla voce « Ammoniaca: *a*) pura: 2. liquefatta in recipienti metallici », è modificata in 138-A.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1924.

Il Ministro per le finanze — DE' STEFANI.
Il Ministro per le comunicazioni — CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1925.

Disposizioni concernenti i buoni postali fruttiferi di risparmio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, numero 2106;

Decreta:

Art. 1.

I buoni postali fruttiferi di risparmio sono emessi in tagli di L. 100, 500 e 1000 dagli uffici postali nel Regno e nelle Colonie contro versamento delle dette somme nominali, e sono intestati al nome indicato da chi versa la somma.

Possono essere intestatari di tali buoni tutte le persone fisiche e le associazioni autorizzate alla diffusione dei buoni. Per tali associazioni, per i minorenni e per gli interdetti è prescritta l'indicazione della persona che li rappresenta.

L'associazione intestataria potrà chiedere la sostituzione del rappresentante; il minorenne che abbia raggiunto la maggiore età potrà chiedere che sia tolto l'obbligo della quietanza del rappresentante.

Le variazioni di cui al precedente comma sono autorizzate dalla Direzione generale dei servizi postali in base a domanda in carta libera debitamente documentata.

Nell'intestazione si indicherà per le persone fisiche il nome, il cognome, la paternità e il domicilio, per le associazioni il titolo e la sede, per il rappresentante delegato a quietanzare il nome, cognome, paternità e domicilio.

Non è ammessa l'intestazione di un buono a più persone.

Art. 2.

Gli interessi sono fissati come dalle seguenti tabelle che sono riportate a tergo dei buoni; sono pagati — cumulativamente — all'atto del rimborso del capitale:

dopo 2 mesi dall'emissione, L. 100.50;
dopo 4 mesi dall'emissione, L. 101;
dopo 6 mesi dall'emissione, L. 101.60;
dopo 8 mesi dall'emissione, L. 102.10;
dopo 10 mesi dall'emissione, L. 102.70;
dopo 12 mesi dall'emissione, L. 103.50;
dopo 1 anno e 2 mesi dall'emissione e per ogni 2 mesi compiuti L. 0.90, L. 104;
dopo 1 anno e 4 mesi dall'emissione e per ogni 2 mesi compiuti L. 0.90, L. 104.70;
dopo 1 anno e 6 mesi dall'emissione e per ogni 2 mesi compiuti L. 0.90, L. 105.40;
dopo 1 anno e 8 mesi dall'emissione e per ogni 2 mesi compiuti L. 0.90, L. 106.20;

dopo 1 anno e 10 mesi dall'emissione e per ogni 2 mesi compiuti L. 0.90, L. 107;

dopo 2 anni dall'emissione, L. 108.10 più L. 0.90 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 3 anni dall'emissione, L. 113.50 più L. 0.90 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 4 anni dall'emissione, L. 118.90 più L. 0.90 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 5 anni dall'emissione, L. 124.60 più L. 0.90 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 6 anni dall'emissione, L. 130.20 più L. 0.90 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 7 anni dall'emissione, L. 136.00 più L. 0.90 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 8 anni dall'emissione, L. 142.20 più L. 0.90 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 9 anni dall'emissione, L. 148.60 più L. 1.30 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 10 anni dall'emissione, L. 156.60 più L. 1.30 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 11 anni dall'emissione, L. 164.60 più L. 1.30 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 12 anni dall'emissione, L. 172.80 più L. 1.30 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 13 anni dall'emissione, L. 180.90 più L. 1.30 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 14 anni dall'emissione, L. 189.00 più L. 1.70 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 15 anni dall'emissione, L. 199.30 più L. 1.70 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 16 anni dall'emissione, L. 209.70 più L. 1.70 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 17 anni dall'emissione, L. 220.10 più L. 1.70 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 18 anni dall'emissione, L. 230.50 più L. 1.70 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 19 anni dall'emissione, L. 241.50 più L. 1.70 per ogni successivo bimestre maturato;

dopo 20 anni dall'emissione, L. 252.90 più L. 1.70 per ogni successivo bimestre maturato;

e nella stessa proporzione per i tagli da L. 500 e da L. 1000.

Art. 3.

Le variazioni degli interessi saranno disposte con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e avranno effetto soltanto per i buoni da emettersi dopo la pubblicazione del decreto.

I buoni emessi precedentemente conservano gli interessi ad essi attribuiti dalla tabella riportatavi a tergo.

Art. 4.

I rimborsi sono effettuati da qualunque ufficio postale con preavviso di sei giorni per l'autorizzazione che la Direzione generale dei servizi postali rilascierà all'ufficio pagatore in base al controllo delle matrici.

L'intestatario avrà diritto di riscuotere la somma indicata nella tabella corrispondente all'ultimo periodo maturato, ma non avrà diritto a liquidazione di interessi per il tempo trascorso dopo l'ultimo bimestre maturato e quello non ancora raggiunto.

Art. 5.

I buoni postali fruttiferi di risparmio non sono cedibili nè sequestrabili e godono dell'esenzione totale da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presente o futura.

Nessuno può essere intestatario di buoni per un importo superiore a 50,000 lire; ogni eventuale eccedenza sarà impiegata in un libretto di risparmio postale.

Art. 6.

In caso di smarrimento, di furto o di distruzione dei buoni, l'intestatario ne dovrà fare denuncia alla Direzione generale dei servizi postali. Il Comitato centrale autorizzerà l'emissione di un duplicato da annotarsi sulla matrice del buono originale.

I buoni emessi in sostituzione porteranno la dizione « duplicato » e l'indicazione degli estremi del buono sostituito.

Per la duplicazione è dovuto dal denunciante un diritto di una lira per ogni cento lire di capitale.

Art. 7.

I buoni postali fruttiferi, quietanzati dall'intestatario sono accettati in pagamento dagli agenti di riscossione delle imposte dirette.

Art. 8.

I buoni postali fruttiferi sono stampati dallo stabilimento all'uopo autorizzato dal Ministero delle finanze sotto il controllo di questo, in libretti del valore nominale di L. 10,000 ciascuno; contenenti cioè 10 buoni da 1000 lire ciascuno, oppure 20 buoni da 500 lire o 100 buoni da 100 lire.

I libretti constano di tre parti: matrice, buono e cedola di controllo; ciascun buono porta il bollo a secco del Ministero delle finanze e la firma del direttore generale dei servizi postali dal quale può essere rilasciato ed una numerazione progressiva per ciascun ufficio.

Le provviste dei libretti sono consegnate dal Ministero delle finanze alla Direzione generale dei servizi postali — servizio vaglia, casse di risparmio ed assegni — la quale provvede alla diramazione agli uffici dipendenti.

Il titolare di ciascun ufficio postale è responsabile dei libretti datigli in custodia.

All'atto dell'emissione, il titolare dell'ufficio deve convalidare con la propria firma la matrice, il buono e la cedoletta di controllo; deve consegnare il buono a colui che ne versa l'importo e contemporaneamente inviare all'Amministrazione centrale delle poste la cedoletta di controllo.

Art. 9.

Gli uffici postali si addebitano e si accreditano rispettivamente delle somme riscosse e pagate per buoni postali nella contabilità giornaliera, cinquinale e mensile nei modi e con le formalità che saranno determinate dall'Amministrazione delle poste.

L'Amministrazione delle poste versa almeno quindicinalmente le differenze disponibili alla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente.

La Cassa depositi e prestiti investirà le somme disponibili nel conto corrente nei modi consentiti dalle leggi che la governano, e gli utili accertati per questa speciale gestione saranno versati nel bilancio delle entrate dello Stato e le somme occorrenti per le spese della gestione stessa, stanziate annualmente nel bilancio del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, saranno amministrate dal Comitato centrale di cui all'articolo seguente.

L'ammontare dei buoni colpiti da prescrizione trentennale sarà prelevato dal conto corrente predetto e convertito dalla Cassa depositi e prestiti in deposito volontario; la relativa polizza sarà conservata presso la Cassa predetta.

Art. 10.

E' istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato centrale incaricato di provvedere all'organizzazione ed alla vigilanza del servizio dei buoni, nonchè all'amministrazione delle somme stanziate per le spese della gestione, come al precedente art. 8 disponendo semestralmente i dovuti rimborsi alla Cassa depositi e prestiti e all'Amministrazione postale, secondo norme che dal Comitato centrale saranno stabilite.

Art. 11.

Il Comitato centrale ha sede presso il Ministero delle finanze; è presieduto dal Ministro per le finanze ed è composto del direttore generale della Cassa depositi e prestiti come vice presidente, di due delegati del Ministero delle finanze e del direttore capo del servizio dei risparmi, vaglia e conti correnti postali, è assistito da un segretario scelto fra i funzionari della Cassa depositi e prestiti.

Art. 12.

Il Comitato centrale avrà alla diretta dipendenza un corpo di 10 ispettori per la vigilanza e la propaganda locale.

Tali ispettori saranno nominati con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le comunicazioni tra i funzionari dei rispettivi Ministeri.

Roma, addì 1° febbraio 1925.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO. *Il Ministro per le finanze*: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1925.

Disciplinamento dell'esercizio della pesca con motopescarecci nelle acque dei compartimenti marittimi del Regno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 26 settembre 1912, n. 1107;
Vista la convenzione di Brioni 14 settembre 1921;

Decreta:

L'esercizio della pesca con motopescarecci, nei mari nazionali, è disciplinato come segue:

Art. 1.

La pesca con motopescarecci, mediante reti ed attrezzi da posta, è consentita nelle acque di tutti i compartimenti marittimi del Regno, a qualsiasi distanza dalla costa, salva la osservanza delle vigenti disposizioni generali.

Art. 2.

La pesca a strascico, con motopescarecci, a coppia od isolati, può esercitarsi:

1° Nei mari Tirreno e Ionio, ed intorno alle isole, in ogni tempo, a distanza non minore di tre miglia marine dalla costa verso l'alto mare, salva l'osservanza delle vigenti disposizioni generali, o dei seguenti speciali divieti o limitazioni:

a) nelle acque dei compartimenti marittimi di Savona, Genova, Palermo e Catania, nelle acque tra Capo Suvero e Capo Cozzo, la pesca a strascico con motopescarecci è proibita in ogni tempo; e, nella zona di mare compresa tra Punta Caprara e Punta Vignola, pei mesi di maggio e giugno;

b) nel tratto compreso fra la foce del torrente Parmignola e l'isola del Tino, i motopescarecci debbono pescare a non meno di sette miglia marine da terra;

c) nel golfo dell'Asinara — fermo il divieto di cui alla lettera *a*) — i motopescarecci, da luglio ad aprile, debbono tenersi al di là della retta, che, partendo da Punta Nera, va ad incontrarsi — a tre miglia dalla costa — con la tangente, che, dalla Secca di Castelsardo, scende all'isolotto Mulino;

d) da Torre Finocchio a Capo Carbonara, e da Capo Cozzo a Scilla, possono pescare ad un miglio e mezzo dalla costa;

2° Nell'Adriatico Occidentale, in ogni tempo, alla distanza non minore di quattro miglia marine dalla costa;

3° Intorno alle isole di Tremiti, in ogni tempo, a distanza non minore di tre miglia.

Art. 3.

Nelle zone di pesca promiscua, la pesca resta regolata dalla convenzione di Brioni 14 settembre 1921.

Art. 4.

Allo scopo di individuare le navi in pesca, ed accertare le eventuali infrazioni, i motopescarecci, durante la pesca, debbono tenere in testa d'albero: di giorno, il proprio nominativo, od un orifiamma-segnale di dimensioni tali da farlo ben distinguere a tre miglia; di notte, invece (oltre i fanali regolamentari per prevenire gli abbordi), un fanale o gruppo di fanali, a luce combinata, da mostrare soltanto per breve tempo ed a richiesta dei semafori o di navi addette al servizio di vigilanza sulla pesca. Le Capitanerie di porto, presso le quali deve essere depositato un disegno di tali distintivi, lo notificheranno agli uffici dipendenti, per loro conoscenza.

Art. 5.

E' fatto obbligo agli armatori dei motopescarecci di tenere a bordo un giornale di pesca, ed indicarvi, per ogni giorno di esercizio:

a) la rotta;
b) le ore di pesca;
c) le condizioni meteoriche (vento, stato del cielo e del mare);
d) la profondità delle acque (possibilmente anche la temperatura di esse alla superficie ed al fondo);
e) la quantità complessiva del pesce pescato, e le qualità di esso (1ª, 2ª qualità e scarto);
f) le specie raccolte, la prevalenza fra queste specie;
g) notizie sul novellame (quantità e qualità);
h) eventuali osservazioni.

Gli uffici locali di porto sono tenuti a controllare, a periodi brevi, o settimanalmente, apponendovi il visto, il giornale di pesca dei singoli motopescarecci, per confermare i giorni lavorativi, il sistema di pesca adoperato (cioè reti ed attrezzi da posta: reti a strascico a coppia o con divergenti), e, possibilmente, le quantità e qualità di pesce pescato.

Alla fine di anno gli armatori dei motopescarecci debbono compilare e consegnare alla Capitaneria di porto, sede di armamento del galleggiante, un grafico, da cui risultino le zone di pesca esplorate e frequentate durante l'annata.

Art. 6.

I comandanti dei compartimenti marittimi, nelle cui acque è esercitata la pesca con motopescarecci, sono incaricati, ciascuno nei limiti della propria competenza, della esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Le domande per ottenere il permesso di pesca meccanica debbono essere presentate al comandante del compartimento, sede di armamento dei motopescarecci, il quale le trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale, munite del proprio parere, dopo avere assunte le necessarie informazioni sui richiedenti e fatte le debite constatazioni su ciascun motopescareccio.

Roma, addì 16 gennaio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1925.

Istituzione di un ufficio di statistica presso la Ragioneria del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1925 è istituito, presso la ragioneria del Ministero dei lavori pubblici, un ufficio di statistica che dovrà attendere alla raccolta, alla classificazione e pubblicazione dei dati tecnici, amministrativi, economici e finanziari relativi allo svolgimento delle opere pubbliche in Italia anche all'infuori dell'attività diretta del Ministero dei lavori pubblici.

All'uopo l'ufficio stesso potrà valersi anche dell'opera di funzionari appartenenti al Genio civile e ad altri ruoli.

Art. 2.

La direzione dell'ufficio, di cui al precedente articolo, è affidata al cav. uff. dott. Carlo Grilli, consigliere del ruolo amministrativo del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del detto ufficio sarà provveduto con fondi da stanziarsi, nei modi di legge, nel bilancio del Ministero delle finanze.

Roma, addì 31 gennaio 1925.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

Il Ministro per i lavori pubblici
GIURIATI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Trasferimenti di privative industriali.

N. 6923 trascritto il 17 maggio 1920.

Trasferimento totale da Baiguerra Luigi Milano, a Bisleri Rosa, della privativa industriale n. 163965 reg. gen.; vol. 476, n. 217 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1917 per l'invenzione dal titolo:

« Colla liquida per appretto per tessuti e filati ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Milano il 15 aprile 1920, registrato il 15 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Milano n. 10592, vol. 453 atti pubblici).

N. 7235 trascritto il 4 febbraio 1921.

Trasferimento totale da Piquerez Emile St. Ursanne, a Les Usines Thécle S. A. St. Ursanne, della privativa industriale numero 176170 reg. gen.; vol. 609, n. 190 reg. att., con decorrenza dal 7 settembre 1919 per l'invenzione dal titolo:

« Resistence pour four électrique ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a St. Ursanne il 14 ottobre 1920, registrato il 18 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Roma n. 10153, vol. 316 atti privati).

N. 7236 trascritto il 23 febbraio 1921.

Trasferimento totale da Luigi Muzzi Firenze, a ditta Fratelli Muzzi Firenze, della privativa industriale n. 165465 reg. gen.; volume 479, n. 239 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1918 per l'invenzione dal titolo:

« Nuovo sistema di lubrificazione dello spinotto o perno della coda di biella nelle macchine alternative a stantuffo ».

(Atto di estromissione sottoscritto a Firenze rogito notaio Spiglo Giovanni del 20 novembre 1920, registrato il 10 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 2763, vol. 326 atti privati).

N. 7262 trascritto il 17 gennaio 1920.

Trasferimento totale da Hope Natural Gas Company Pittsburgh Pa. (S. U. A.), a Società Italo Americana pel petrolio a Genova, della privativa industriale n 181241 reg. gen.; vol 613, n. 147 reg. att., con decorrenza dal 17 gennaio 1920 per l'invenzione dal titolo:

« Ricupero del butano e del propano .

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Genova il 1 marzo 1921, registrato il 7 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 15160, vol. 317 atti privati).

N. 7263 trascritto il 9 marzo 1921.

Trasferimento totale da Hope Natural Gas Company Pittsburgh Pa (S. U. A.), a Società italo americana del Petrolio a Genova, della privativa industriale n. 181259 reg. gen.; vol. 610, n. 216 reg. att., con decorrenza dal 21 gennaio 1920 per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei processi per il recupero della casolina del gas naturale ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Genova il 1° marzo 1921, registrato il 7 marzo 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15160, vol. 317 atti privati).

N. 7372 trascritto il 28 maggio 1921.

Trasferimento totale da Remo De Bartolomeis e Romolo De Bartolomeis a Milano, a Soc. anonima Forni ed impianti industriali, della privativa industriale n. 188658 reg. gen.; vol. 535, n. 213 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Forno a gas per la cottura del cemento » e dell'attestato di complemento n. 198889 reg. gen.

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Milano, del 12 maggio 1921, registrato il 16 maggio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n 2258, vol. 2281 atti privati).

N. 7493 trascritto il 26 agosto 1921.

Trasferimento parziale da Emilio Mangio S. Giovanni Battista a Isidoro Rago a Cagliari e Emilio Mangio a S. Giovanni Battista.

della privativa industriale n. 201003 reg. gen.; vol. 578, n. 119 reg. att., con decorrenza dal 25 luglio 1921; per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento nei dispositivi a combustibile liquido ».
(Atto di compartecipazione sottoscritto dalle parti a Genova, del 16 agosto 1921, registrato il 20 agosto 1921 all'ufficio demaniale di Genova, n. 2142, vol. 587 atti privati).

N. 7554 trascritto il 1° ottobre 1921.
Trasferimento totale da Sollima Carmelo a Parigi, a Pignalosa Camillo a Roma, della privativa industriale n. 187584 reg gen.; volume 630, n. 29 reg. att., con decorrenza dal 28 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Joue d'enfant » e dell'attestato di complemento n. 191103 reg. generale.
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Parigi, del 16 luglio 1921, registrato il 29 settembre 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3814, vol. atti privati).

N. 7557 trascritto il 12 ottobre 1921.
Trasferimento parziale da Alexander Mekechnie a Alexander Mekechnie e ditta Mekechnie Brothus, della privativa industriale n. 184761 reg. gen.; vol. 526, n. 2 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé pour separer ou récuperer le nikel d'alliage de cuivre et de nikel, rognures, débris, etc ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Birmingham, del 23 agosto 1921, registrato il 7 ottobre 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4281, vol. 318 atti privati).

N. 7590 trascritto il 25 ottobre 1921.
Trasferimento totale dalla Società Structural Pressed Steel Wheel Company Inc. a New York, alla Società Bethlehem Steel Company a Bethlehem (S U. A., della privativa industriale n. 185829 reg. gen.; vol. 529. n. 39 reg att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Roue metallique ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a New York, del 25 maggio 1921, registrato il 20 ottobre 1921 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5018, vol. 452 atti privati).

N. 7626 trascritto il 21 novembre 1921.
Trasferimento totale da Pietro Palestro e Francesco Lanz a Torino, a Ignazio Girardi a Torino, della privativa industriale n. 194364 reg. gen.; vol. 553, n. 150 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1921 per l'invenzione dal titolo:
« Freno a frizione per le molle a balestra delle automobili e veicoli in genere » e dell'attestato di complemento n. 206496 reg. gen.
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Torino, del 5 novembre 1921, registrato il 17 novembre 1921 all'ufficio demaniale di Torino, n 6152, vol. 453 atti privati).

N. 7646 trascritto il 24 dicembre 1921.
Trasferimento parziale da Gaetano Gerolamo Zanetti e Francesco Balestro a Milano, a Francesco Balestro e Società Brevetti Zanetti, a Milano, della privativa industriale n 199120 reg. gen.; volume 574, n. 138 reg. att., con decorrenza dal 7 maggio 1921 per l'invenzione dal titolo:
« Gruppo moto-pompa ad azione variabile per giunzioni statiche trasmissioni progressive e comandabili di forza e di moto inversamente proporzionali a circolazione di olio e di altro fluido ».
(Atto di costituzione della Società Brevetti Zanetti a rogito notaio Federico Guasti, del 10 novembre 1921, registrato il 14 novembre 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 4633, vol. 481 atti pubblici).

N. 7647 trascritto l'8 dicembre 1921.
Trasferimento totale da Moretti Ettore fu Antonio, a Criscuolo Gioacchino di Michele a Spezia, della privativa industriale numero 132994 reg. gen.; vol. 465, n 90 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1913 per l'invenzione dal titolo:
« Guida rotaia scanalata con camera tubolare interna per la fune di trazione per trasporti lungo piani inclinati e vie di lezza ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Spezia del 5 dicembre 1921, registrato il 7 dicembre 1921 all'ufficio demaniale di Spezia, n. 2629, vol. 164 atti privati).

N. 7661 trascritto il 20 gennaio 1922
Trasferimento totale da Ditta Werkstätten für Prazision-Mekanik u Optik Carl Bamberg a Berlino, a Askamà Werke A. G. Vormals Centralwerkstatt dessam und Carlo Bamberg Friedenam a Berlino della privativa industriale n. 201443 reg. gen.; vol. 579, n. 250 reg. att., con decorrenza dal 19 agosto 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Compteur à gaz sec ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Berlino, del 22 novembre 1921, registrato il 18 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10564

N. 7666 trascritto il 9 gennaio 1922.
Trasferimento totale da Frederick Richard Simums a Londra, a Simums Motor Units 1920 Ltd. a Londra, della privativa industriale n. 161486 reg. gen.; vol. 475, n. 116 reg. att., con decorrenza dal 3 settembre 1917 per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni nella fabbricazione di perni di comando di armature ».
(Atto di cessione a forma di scrittura privata sottoscritto a Londra del 6 dicembre 1921, registrato il 2 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9634, vol. 314 atti privati).

N. 7667 trascritto il 9 gennaio 1922.
Trasferimento totale da Frederick Simums Richard e la Società Simums Motor Units Ltd. a Londra, a Simums Motor Units 1920 Ltd., privativa industriale n. 172281 reg. gen.; vol. 494, n. 88 reg att., con decorrenza dal 31 marzo 1919 per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni nei giunti per alberi ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Londra del 6 dicembre 1921, registrato il 2 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9634, vol. 314 atti privati).

N. 7680 trascritto il 25 gennaio 1922.
Trasferimento totale da Disperati Torquato a Firenze, alla ditta Gigliotti e Mariani a Firenze, della privativa industriale n. 202056 reg. gen.; vol. 582, n 81 reg. att., con decorrenza dal 23 agosto 1921 per l'invenzione dal titolo:
« Maglio elettro-magnetico a doppio effetto ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Firenze del 7 gennaio 1922, registrato il 13 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 3112, vol 333, atti pubblici).

N. 7689 trascritto il 2 febbraio 1922.
Trasferimento totale da Tito Pascoli e Silvio Aldrighetti a Milano, a Silvio Aldrighetti a Milano, della privativa industriale numero 199188 reg. gen.; vol. 571, n. 237 reg. att., con decorrenza dal 14 maggio 1921 per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements dans les carburateurs des moteurs a combustion interne ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Milano del 24 novembre 1921, registrato il 26 dicembre 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11861, vol. 2846 atti privati).

N. 7717 trascritto il 1° marzo 1922.
Trasferimento totale da Carmine Innamorati a Milano, a Carlo Dompè e Cornelio Cavalli a Milano, della privativa industriale numero 185402 reg gn.; vol. 527. n. 203 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920 per l'invenzione dal titolo:
« Pressa automatica per blocchi misti in cemento e mattoni, e prodotti relativi » e dell'attestato di complemento n. 200229-198015 reg. gen.
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti, a rogito notaio Odescalchi a Milano, del febbraio 1922, registrato il 24 febbraio 1922 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1698, vol. 2841 atti privati).

N. 7734 trascritto il 20 marzo 1922.
Trasferimento totale da Cappellari Alfonso a Bologna, a Donzelli Luigi a Bologna, della privativa industriale n. 183738 reg. gen.; vol. 524, n. 27 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1920 per l'invenzione dal titolo:
« Innovazione nelle serrature di sicurezza » e dell'attestato di complemento n. 198156 reg. gen.
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Bologna del 15 marzo 1922, registrato il 16 marzo 1922 all'ufficio demaniael di Bologna, n. 3835, vol. 356 atti privati).

N. 7736 trascritto il 20 marzo 1920.
Trasferimento totale da Cappellari Alfonso a Bologna, a Donzelli Luigi a Bologna, della privativa industriale n. 136777 reg. gen.;

vol. 416, n. 87 reg. att., con decorrenza dal 14 ottobre 1913 per l'invenzione dal titolo:

« Nuova padella per ammalati » 3 dell'attestato di complemento n. 142259 reg. gen.

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Bologna del 15 marzo 1922, registrato il 16 marzo 1922 all'ufficio demaniale di Bologna, n. 3835, vol. 356 atti privati).

N. 7741 trascritto il 22 marzo 1922.

Trasferimento totale da Demetrio Maggiore a Firenze, a Soc. in accomandita semplice Istituto di pratica scientifico industriale a Firenze, della privativa industriale n. 208952 reg. gen.; vol. 603, n. 37 reg. att., con decorrenza dal 17 marzo 1922 per l'invenzione dal titolo:

« Sistema di fissaggio delle gomme elastiche ai cerchioni delle ruote dei veicoli ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Firenze del 18 marzo 1922, registrato il 20 marzo 1922 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 10527, vol. 476 atti privati.

N. 7744 trascritto il 28 marzo 1922.

Trasferimento totale dalla Soc. in accomandita semplice Istituto di pratica scientifica industriale a Firenze, alla Soc. Italiana gomme imperforabili a Firenze, della privativa industriale n. 208952 reg. gen.; vol. 603, n. 37 reg. att., con decorrenza dal 17 marzo 1922 per l'invenzione dal titolo:

« Sistema di fissaggio delle gomme elastiche ai cerchioni delle ruote dei veicoli ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Firenze del 21 marzo 1922, registrato il 25 marzo 1922 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 10703, vol. 476 atti privati).

N. 7748 trascritto il 5 aprile 1922.

Trasferimento totale da Ettore Manzolini a Roma, alla Società Romana Costruzioni Meccaniche a Roma, della privativa industriale n. 173851 reg. gen.; vol. 479, n. 231 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Maniglie bloccaldo ».

(Copia conforme dell'atto di cessione stipulato dalle parti a rogito notaio Giuseppe Venuti a Roma del 13 maggio 1921, registrato l'8 giugno 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19849, vol. . . . atti privati).

N. 7795 trascritto il 24 aprile 1922.

Trasferimento totale da Claudio Pozzi a Milano, a Carlo Aiolfi a Milano, della privativa industriale n. 201954 reg. gen.; vol. 582, n. 60 reg. att., con decorrenza dal 1921 per l'invenzione dal titolo:

« Sostegno per biciclette »

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Milano del 20 aprile 1922, registrato il 20 aprile 1912 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2028, vol. 2860 atti privati).

N. 7799 trascritto il 5 aprile 1922.

Trasferimento totale da Soc. Diehl Manufacturing Co. a Elisabeth, a The Singer Manufacturing Co. a Elisabeth, della privativa industriale n. 201712 reg. gen.; vol. 614, n. 81 reg. att., con decorrenza dal 2 settembre 1921 per l'invenzione dal titolo:

« Rhéostat ».

Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Torino del 15 febbraio 1922, registrato il 21 marzo 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11589, vol. 455 atti privati).

N. 7800 trascritto il 5 aprile 1922.

Trasferimento totale da Soc Diehl Manufacturing Co. a Elisabeth (S. U. A.), a The Singer Manufacturing Co. a Elisabeth, della privativa industriale n. 201713 reg. gen.; vol. 633, n. 32 reg. att., con decorrenza dal 2 settembre 1921 per l'invenzione dal titolo:

« Intérrupteur ou corps de tablettes à bomes ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata stipulato dalle parti a Glascon del 15 febbraio 1922, registrato il 21 marzo 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11589, vol. 455 atti privati).

N. 7802 trascritto il 5 aprile 1922.

Trasferimento totale da Soc Diehl Manufacturing Co a Elisabeth a The Singer Manufacturing Co a Elisabeth della privativa industriale n. 201715 reg. gen.; vol. 633, n. 62 reg. att., con decorrenza dal 2 settembre 1921 per l'invenzione dal titolo:

« Porte conducteurs ou porte cordons électriques ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Glascon, del 15 febbraio 1922, registrato il 21 marzo 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11589, vol. 455 atti privati).

N. 7885 trascritto il 28 giugno 1922.

Trasferimento totale da Vincenzo Tanfani a Milano, a Ospedale maggiore di Milano e Ospedale civile di Ancona, della privativa industriale n. 184665 reg. gen.; vol. 525, n. 208 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920 per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio di accoppiamento di vagonetti o carri alla fune di trazione ».

(Atto di notorietà in morte del sig. Vincenzo Tanfani a Milano del 17 febbraio 1922.

N. 7892 trascritto il 19 gennaio 1922.

Trasferimento totale da Luigi Marelli a Torino, alla Società Brevetti Ughemar Società Accomandita L. Corsi e C. a Torino, della privativa industriale n. 200795 reg. gen.; vol. 577, n. 194 reg. att., con decorrenza dal 14 luglio 1921 per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per permettere l'impiego di combustibili densi nei motori a combustione interna ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Torino del 7 giugno 1922, registrato il 12 giugno 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 14654, vol. 457 atti privati).

N. 7895 trascritto il 19 giugno 1922.

Trasferimento totale da Luigi Marelli e Luigi Ughetti a Torino, alla Società in accomandita L. Corso e C. « Brevetti Ughemar » a Torino, della privativa industriale n. 204479 reg. gen.; vol. 590, numero 129 reg. att., con decorrenza dal 25 ottobre 1921 per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per gassificare il combustibile liquido nei motori a scoppio ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Torino del 7 giugno 1922, registrato il 12 luglio 1912 all'ufficio demaniale di Torino, n. 14655, vol 457 atti privati.

N. 7904 trascritto il 20 giugno 1922.

Trasferimento totale da Luigi Dubois e Claudio Reynold a Losanna alla Société anonyme Dervé a Losanna, della privativa industriale n. 203845 reg. gen.; vol. 589, n. 152 reg. att., con decorrenza dal 13 ottobre 1921 per l'invenzione dal titolo:

« Appareil pour intérrompre et rétablir automatiquement une circuit électrique en cas de prélèvement abusif d'une quantité d'électricité supérieure à celle pour laquelle le circuit est établi ».

Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Losanna del 30 aprile 1822, registrato il 12 giugno 1922 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 13333, vol. 478 atti privati.

N. 7908 trascritto il 4 luglio 1922.

Trasferimento totale dalla Ditta F. Paul Schmidt a Suhl, alla Ditta Ostermann e C. G. m. b. H. a Duisburg, della privativa industriale n. 190092 reg. gen.; vol. 546, n. 240 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920 per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements apportés aux appareil pour aiguisser les coteaux ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Suhl, del 12 aprile 1922, registrato il 29 giugno 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19681, vol. 321 atti privati).

N. 7911 trascritto il 31 luglio 1922.

Trasferimento totale da Jean Frederick Jannick a Epe (Germania), alla Società anonima Grande Stiro Filatura a Milano, della privativa industriale n. 152334 reg. gen.; vol. 506, n. 154 reg. att., con decorrenza al 31 marzo 1916 per l'invenzione dal titolo:

« Rouleaux d'étirage pour machine à filature » e dell'attestato di complemento n.155220 reg gen.

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Epe, del 5 gennaio 1922, registrato il 26 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1564, vol. 2871 atti privati).

N. 7913 trascritto il 7 luglio 1922.

Trasferimento parziale da Garbolino Giambattista e Giacomo Bertone a Roma, a Giovanni Bertone e Giacomo Bertone a Roma, della privativa industriale n. 208656 reg. gen.; vol. 603, n. 51 reg. att., con decorrenza dal 13 marzo 1922 per l'invenzione dal titolo:

« Sistema di sprangatura per porte, finestre e simili » e dell'attestato di complemento n. 208838 reg. gen.

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Torino del 14 giugno 1922, registrato il 1° luglio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 603, vol. 51 atti privati).

N. 7915 trascritto il 13 luglio 1922.

Trasferimento totale da Enrico Rossi a Torino, a La Victoria Arduino a Torino, della privativa industriale n. 209704 reg. gen.; vol. 607, n. 95 reg. att., con decorrenza dal 24 aprile 1922 per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio dosatore dell'acqua e del vapore per macchine da caffè » e dell'attestato di complemento n. 210622 reg. gen.

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Torino, del 1° luglio 1922, registrato l'8 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 349, vol. 457 atti privati.

N. 7921 trascritto il 31 luglio 1922.

Trasferimento totale dalla Società Vickers Ltd a Westminster (Londra) a Vickers Pontoons Ltd a Londra, della privativa industriale n. 204711 reg. gen.; vol. 599, n. 109 reg. att., con decorrenza dal 18 novembre 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements se rapportant au relevage de navires et autres corps submergés ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Londra del 18 maggio 1922, registrato l'8 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 300, vol. 457 atti privati).

N. 7922 trascritto il 31 luglio 1922.

Trasferimento totale dalla Società Vickers Ltd a Westminster, a Vickers Pontoous Ltd. a Londra, della privativa industriale numero 204522 reg. gen.; vol. 613, n. 201 reg. att., con decorrenza dal 31 novembre 1921 per, l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements au reflouage de navirs coulés et d'autres corps submergés ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Londra del 18 luglio 1922, registrato l'8 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 300, vol. 457 atti privati).

N. 7932 trascritto il 21 agosto 1922.

Trasferimento totale da Charles R. Storr a New Yorck, alla Ditta Cling Cutlery Corporation a New York, della privativa industriale n. 189782 reg. gen.; vol 537, n. 223 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti alle forbici ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a New York, del 22 ottobre 1921, registrato il 17 agosto 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 252, vol. 321 atti privati.

N. 7933 trascritto il 22 agosto 1922.

Trasferimento totale da Dore Pordes a Vienna, alla Ditta P. S. Vergaser und Apparatobau Aktiengesetischaft a Vienna, della privativa industriale n. 175779 reg. gen.; vol. 510, n. 21 reg. att., con decorenza dal 22 agosto 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Carburatore per motori a scoppio ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Vienna, del 21 luglio 1922, registrato il 19 agosto 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2578, vol. 321 atti privati).

N 7940 trascritto il 19 agosto 1922.

Trasferimento totale dalla Ditta Knorr-Bremse Aktiengesellschaft a Berlino, alla Ditta Handel Maatschappij H. Albert de Bary e C. a Amsterdam, della privativa industriale n. 136669 reg. gen.; volume 416, n. 69, reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1913, per l'invenzione dal titolo:

« Sonnerie à air comprimé ».

Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Berlino, del 2 febbraio 1922 all'ufficio demaniale di Milano, n. 928, vol. 2871 atti privati).

N. 7941 trascritto il 19 agosto 1922.

Trasferimento totale dalla Ditta Knorr-Bremse Aktiengesellschaft a Berlino, alla Ditta Handel Maatschappij H. Albert de Bary e C. a Amsterdam, della privativa industriale n. 136668 reg. gen.; volume 416, n. 63 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1913, per l'invenzione dal titolo:

« Réchauffeur pour eau d'alimentation de chaudière » e dell'attestato di complemento n. 138918 reg. gen.

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Berlino del 2 febbraio 1922, registrato il 14 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Milano, n. 928, vol. 2871 atti privati).

N. 7943 trascritto il 19 agosto 1922.

Trasferimento totale dalla Ditta Knorr-Bremse Aktiengesellschaft a Berlino, alla Ditta Handel Maatschappij H. Albert de Bary e C. a Amsterdam, della privativa industriale n. 148880 reg. gen.; vol. 447, n. 115 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1915, per l'invenzione dal titolo:

« Réchauffeur d'eau d'alimentation pour chaudière avec paroi tubulaire réglable ou avec plaque de support ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Berlino del 2 febraio 1922, registrato il 14 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Milano, n. 928, vol. 2871 atti privati).

N. 7952 trascritto il 19 agosto 1922.

Trasferimento totale da Giovanni Rozzo a Milano, a Giovanni Mazzucotelli a Milano, della privativa industriale n. 210836 registro gen.; vol. 616, n. 129 reg. att., con decorrenza dal 9 giugno 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Nuovo sistema di proiettore cinematografico ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Milano, del 9 agosto 1922, registrato il 12 agosto 1922 all'ufficio demaniale di Milano, n. 335, vol. 2860 atti privati).

N. 7971 trascritto il 5 agosto 1922.

Trasferimento parziale da Luigi Nardini a Genova, a Luigi Nardini e Filippo Berretta a Genova, della privativa industriale numero 212578 reg. gen.; vol. 624, n. 151 reg. att., con decorrenza dal 21 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di chiusura per porte ed analoghi ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Genova, del 20 luglio 1922, registrato il 27 luglio all'ufficio demaniale di Genova, n. 705, vol. 590 atti privati).

N. 7981 trascritto il 30 settembre 1922.

Trasferimento totale da Francesco Gerosa a Lecco, alla Società Anonima Meccanica Serica Lombarda a Milano, della privativa industriale n. 207314 reg. gen.; vol. 597, n. 99 reg. att., con decorrenza dal 17 febbraio 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nei dispositivi per regolare automaticamente il gettito della bava e del titolo della greggia nella trattura meccanica della seta ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Milano, del 5 settembre 1922, registrato il 18 settembree 1922 all'ufficio demaniale di Milano, n. 476, vol. 2875 atti privati).

N. 7982 trascritto il 30 settembre 1922.

Trasferimento totale da Francesco Gerosa a Lecco, alla Società Anonima Meccanica Serica Lombarda a Milano, della privativa industriale n. 207222 reg. gen.; vol. 597, n. 146 reg. att., con decorrenza dal 6 febbraio 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Processo e dispositivo per evitare la caduta delle sortiglie nella trattura della seta ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Milano, del 5 settembre 1922, registrato il 18 settembre 1922 all'ufficio demaniale di Milano, n. 476, vol. 2875 atti privati).

N. 7983 trascritto il 30 settembre 1922.

Trasferimento totale da Francesco Gerosa a Lecco, alla Società Anonima Meccanica Serica Lombarda a Milano, della privativa industriale n. 206615 reg. gen.; vol. 596, n. 148 reg. att., con decorrenza dal 3 maggio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Processo ed apparecchio per regolazione automatica del gettito delle lave e del titolo della greggia nella trattura meccanica della seta ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Milano del 5 settembre 1922, registrato il 18 settembre 1922 all'ufficio demaniale di Milano, n. 476, vol. 2875 atti privati).

N. 7988 trascritto il 13 dicembre 1922.

Trasferimento parziale da James Keith a Hampstead e George Keith a George Keith, Margaret Keith, Ebenezer Beathe e John Jobson a Londra, della privativa industriale n. 170142 reg. gen.; vo-

lume 493, n. 209 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1918 per l'invenzione dal titolo:

« Appareil pour mantenir un débit proportionel d'air et de gaz aux four à gaz ».

Atto di dichiarazione di diritti di successione della divisione Omologazioni dell'Alta Corte di Giustizia inglese del 5 aprile 1921, registrato il 6 settembre 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 2073, vol. 458 atti privati).

N. 8035 trascritto il 22 novembre 1922.

Trasferimento totale da George Keith, Margaret Keith, Ebenezer Beattie e John Jobson a Londra, alla Società James Keith e Blackman Company Ltd. a Londra, della privativa industriale numero 170142 reg. gen.; vol. 493, n. 209 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1918 per l'invenzione dal titolo:

« Appareil pour maintenir un débit proportionel d'air et de gaz aux à gaz ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Londra del 17 ottobre 1922, registrato il 3 novembre 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4606, vol. 459 atti privati).

N. 8039 trascritto il 25 novembre 1922.

Trasferimento totale dalla Ditta Muzzi Fratelli fu Giovanni a Firenze, alla Società anonima Italiana Motori Muzzi a Firenze, della privativa industriale n. 181402 reg. gen.; vol. 519, n. 187 reg. att., con decorrenza dal 21 marzo 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo regolatore di regime nei motori a scoppio con comando di due pompe per combustibile ottenuto con un solo sistema di eccentrico ».

Atto costitutivo di Società anonima stipulato a Firenze, notaio Gino Fiorani, del 4 dicembre 1920, registrato il 10 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 2761, vol. 326 atti pubblici).

N. 8041 trascritto il 25 novembre 1922.

Trasferimento totale dalla Ditta Muzzi Fratelli fu Giovanni a Firenze, alla Società anonima Fabbrica Italiana Motori Muzzi a Firenze, della privativa industriale n. 165466 reg. gen.; vol. 479, n. 240 reg att, con decorrenza dal 31 marzo 1918, per l'invenzione dal titolo:

« Pompa lubrificante a stantuffi aspiranti e prementi a speciale cassetto distributore ».

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti sotto forma di scrittura pubblica a rogito notaio Ginc Fiorani, a Firenze, del 4 dicembre 1920, registrato il 10 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 2761, vol. 326 atti pubblici).

N 8099 trascritto il 19 gennaio 1923.

Trasferimento totale da Fernand Holweek a Parigi, a Società The Mullerd Radio Valve Co. Ltd. a Londra, della privativa industriale n. 210507 reg. gen; vol. 615, n. 228 reg. att., con decorrenza dal 16 maggio 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux pompes à vide ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Parigi, del 29 agosto 1922, registrato il 12 gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7441, vol. 461 atti privati).

N. 8111 trascritto il 17 febbraio 1923.

Trasferimento totale da Howard Nattras a Wellington (N. Zelanda), a William Edward Wills a Wellington (N. Zelanda), della privativa industriale n. 212346 reg. gen.; vol. 623, n. 193 reg. att., con decorrenza dal 1° luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Methode et appareil pour la carburation de l'air à l'usage des moteurs à combustion interne ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Wellington, del 17 novembre 1922, registrato il 10 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8254, vol. 461 atti privati).

N. 8112 trascritto il 17 febbraio 1923.

Trasferimento totale da D. P. Cartons Ltd. a Londra, a International Cartons Ltd. a Leyton (Inghilterra), della privativa industriale n. 209596 reg. gen, vol 606, n. 161 reg. att., con decorrenza dal 7 aprile 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle scatole o recipienti pieghevoli o ad essi relativi ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Londra, del 21 novembre 1922, registrato il 10 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8523, vol. 461 atti privati).

N. 8114 trascritto il 19 febbraio 1923.

Trasferimento totale da Hebert Austin a Birmingham, alla The Austin Motor Co. Ltd. a Longbridge Works (Inghilterra), della privativa industriale n. 166773 reg. gen.; vol. 482, n. 163 reg att., con decorrenza dal 30 giugno 1918, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux roues de tracteurs et instruments agricoles, ou de tous autres tracteurs ou automobiles se deplaçant alternativement sur des terrains peu resistants ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Biminghan, del 9 gennaio 1923, registrato il 12 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8577, vol. 461 atti privati).

N. 8122 trascritto il 3 marzo 1923.

Trasferimento totale da Gustav Grether a Coblenz, a Selzbergwerk Neu Strassfurt a Strassfurt, della privativa industriale numero 210270 reg. gen.; vol. 625, n. 163 reg. att., con decorrenza dal 13 maggio 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per combattere e distruggere gli insetti nocivi alle piante particolarmente per distruggere la filossera ».

(Atto di cessione di scrittura privata sottoscritto a Maunheim, dell'11 gennaio 1923, registrato il 1° marzo 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10486, vol. 324 atti privati).

N. 8132 trascritto il 16 aprile 1923.

Trasferimento totale da Antonio Pretti e Lazzaro Raffaello a Milano, a Antonio Pretti a Milano, della privativa industriale numero 213478 reg. gen.; vol. 633, n. 74 reg. att., con decorrenza dal 1° settembre 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Strumenti da suono a fiato e ad aria a pistone applicabile come giocattolo o strumento musicale ».

Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Milano, del 19 marzo 1923, registrato il 24 marzo 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n. 16234, vol. 2906 atti privati).

N. 8134 trascritto il 6 marzo 1923.

Trasferimento totale da Charles Edward Bennet a Atlanta (S. U.), alla Società Balt Manufacturing Company a Atlanta (S. U. A.), della privativa industriale n 192043 reg. gen.; vol. 548, n. 79 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti negli interruttori di corrente elettrica ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Atlanta, del 21 dicembre 1922, registrato il 26 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9049, vol. 462 atti privati).

N. 8206 trascritto il 12 giugno 1923.

Trasferimento totale da Frachetti ing. cav. Mario e Sala Ettore a Milano, a Compagnia Italiana dei Segnali Soc. An. a Milano, della privativa industriale n. 213072 reg. gen.: vol. 626, n. 170 reg. att., con decorrenza dal 24 agosto 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Nuovo congegno elettromeccanico per il controllo a distanza del funzionamento di lampade elettriche e per l'inserzione automatica di altre sussidiarie nei casi di spegnimento ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Milano, del 21 aprile 1923, registrato il 14 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n. 19501, vol. 2911 atti privati).

N. 8364 trascritto il 7 novembre 1923.

Trasferimento totale da Cornelius Erik Cornelius a Stoccolma, a Soc. Trollhättans Elektrotermska Aktiebolaget a Stoccolma, della privativa industriale n. 184233 reg. gen.; vol. 560, n. 82 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Four électrique tournant pour la conversion de poussière en zinc liquide ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Stoccolma, del 13 settembre 1923, registrato il 30 ottobre 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4136, vol. 467 atti privati.

N. 8371 trascritto il 14 novembre 1923.

Trasferimento totale da Richard Leumann a Losanna (Svizzera), a « Sapal » Société Anonime des Plieuses Automatiques a Losanna, della privativa industriale n. 190225 reg. gen., vol. 546, n. 248 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Pièce destiné à entortiller des parties des enveloppes dans les machines à envelopper des bonbons ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Losanna, del 26 settembre 1923, registrato il 9 novembre 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9155, vol. 2940 atti privati).

N. 8405 trascritto il 27 novembre 1923.
Trasferimento totale da Società Holzveredelung G. m. b. h. Berlino, a N. V. Maatschappy Ago, a Ter Apel (Olanda), della privativa industriale n. 185885 reg. gen.; vol 529, n. 236 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920 per l'invenzione dal titolo:
« Procédé pour augmenter la densité du bois ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Meppeu, del 27 marzo 1923, registrato il 19 novembre 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4835, vol. 467 atti privati).

N. 8406 trascritto il 27 novembre 1923.
Trasferimento totale da Società Holzveredelung G. m. b. h. a Berlino, a Società Naamlooze Vennootschap Maatschappij Ago a Ter Apel (Olanda), della privativa industriale n. 201618 reg gen.; vol. 580, n. 130 reg. att., con decorrenza dal 12 agosto 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé de préparation de bois comprimé ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Meppen, del 27 marzo 1923, registrato il 19 novembre 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4835, vol. 467 atti privati).

N. 8412 trascritto il 7 dicembre 1923.
Trasferimento totale da Baiguerra Luigi a Castagneto) Brescia, a Baiguerra Battista a Castagneto (Brescia), della privativa industriale n. 163965 reg. gen.; vol 476, n. 217 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1917, per l'invenzione dal titolo:
« Colla liquida per appretto per tessuti e filati ».
(Atto di donazione a rogito notaio Giuseppe Sigismondi, a Ospitaletto Bresciano, del 4 settembre 1923, registrato il 10 settembre 1923 all'ufficio demaniale di Montrechiari, n. 107, vol. 66 atti . . .).

N. 8418 trascritto il 4 dicembre 1923.
Trasferimento totale da James Fluker a Feltham (Inghilterra), a Minimax Ltd. a Bedfont Staines Road (Inghilterra), della privativa industriale n. 164838 reg gen : vol. 491, n 201 reg att., con decorrenza dal 31 marzo 1918, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux extincteurs d'incendies ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Londra, del 30 gennaio 1923, registrato il 29 novembre 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n 10606, vol. 2943 atti privati).

N. 8431 trascritto il 5 gennaio 1924.
Trasferimento totale da Société de l'Accumulateur Tudor, a Compagnie Generale d'Electricité a Parigi, della privativa industriale n. 190125 reg. gen.; vol. 539, n. 15 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Mode de suspension des plaques dans les recipients d'éléments d'accumulateurs électriques.
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritta a Parigi, del 20 dicembre 1920, registrato il 2 gennaio 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8254, vol. 330 atti privati).

N. 8432 trascritto il 5 gennaio 1924.
Trasferimento totale da Société de l'Accumulateur Tudor a Parigi, a Compagnie Generale d'Electricité a Parigi, della privativa industriale n. 190456 reg. gen.; vol. 541, n. 153 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements à la suspension des plaquer dans les recipients d'accumulateur électriques ».
(Atto di cessione in virtù di scrittura privata fatta a Parigi, del 20 dicembre 1920, registrato il 2 gennaio 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8254, vol. 330 atti privati .

N. 8433 trascritto il 5 gennaio 1924.
Trasferimento totale da Société de l'Accumulateur Tudor a Parigi, a Compagnie Generale d'Electricité a Parigi, della privativa industriale n 205391 reg. gen.; vol. 592, n. 187 reg. att., con decorrenza del 12 dicembre 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Mode de suspension des plaques dans les recipients d'accumulateurs électriques notamment des batteries trasportables ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Parigi, del 20 dicembre 1923, registrato il 2 gennaio 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8254, vol. 330 atti privati).

N. 8434 trascritto il 27 dicembre 1923.
Trasferimento totale da Ignazio Regondi a Milano, a Vittorio Volpato a Milano, della privativa industriale n. 226888 reg. gen.; volume 571, n. 11 reg. att., con decorrenza dal 22 dicembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Scorie basiche fosfo potassiche solubili ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Milano, del 22 dicembre 1923, registrato il 24 dicembre 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1106, vol. 2925 atti privati).

N. 8435 trascritto il 27 dicembre 1923.
Trasferimento totale da Rudolf von Seelen a Berlino, a Alfredo Moscatelli a Roma, della privativa industriale n 215314 reg. gen.; vol. 634, n. 131, reg. att., con decorrenza dal 25 novembre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé pour l'établissement de panneaux de réclame autolumineux ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Hunnau en Thury, del 7 febbraio 1923, registrato il 19 dicemebre 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7799, vol. 330 atti privati).

N. 8436 trascritto il 10 gennaio 1924.
Trasferimento totale dalla Compagnia Generale d'Elettricità a Torino, a International Général Electric Company a New York, della privativa industriale n. 135212 reg. gen.; vol. 427 n. 22 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei recipienti rarefatti ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Milano, del 10 dicembre 1923, registrato il 21 dicembre 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1089, vol. 2925 atti privati.

N. 8437 trascritto il 14 gennaio 1924.
Trasferimento totale da Albert Andrew Kelly, Benjamin Daniel Jones a Londra a Borax Consolidated Ltd. a Londra, della privativa industriale n. 192286 reg. gen ; vol. 548, n 236 reg att., con decorrenza dal 31 dicembre 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Preparazione nei solventi impiegati nei procedimenti tecnici ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Londra, del 10 dicembre 1923, registrato il 18 dicembre 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7749, vol. 330 atti privati).

N. 8443 trascritto il 17 gennaio 1924.
Trasferimento totale da Ditta Burkhardt & Kem a Zurigo, alla Ditta Ernest Voellung e C. a Intra, della privativa industriale numero 147609 reg. gen., vol 446, n. 33 reg att., con decorrenza dal 30 marzo 1915, per l'invenzione dal titolo:
« Boucharde à panne interchangeable et procédé de fabrication des pannes ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Zurigo, del 12 febbraio 1923, registrato il 20 dicembre 1923 all'ufficio demaniale di Genova, n. 4554, vol 595 atti privati).

N. 8461 trascritto l'11 gennaio 1924.
Trasferimento totale da Arturo Fortini a Giuseppa Borrani vedova Fortini, Ludovico e Giuseppe Fortini a Firenze, della privativa industriale n. 203590 reg. gen.; vol. 586, n. 3 reg. att., con decorrenza dal 24 aprile 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema per ottenere automaticamente ed in modo proporzionale nelle automobili la frenatura del freno anteriore immediatamente dopo la frenatura del freno posteriore » e dell'attestato di complemento n. 203591 reg. gen.

N. 8462 trascritto il 5 gennaio 1924.
Trasferimento totale da Paul Schnetzke a Berlino, a Emilio Rossi a Firenze, della privativa industriale n. 192840 reg. gen.; volume 550, n. 128 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Obturateur à soupape pour conduites d'eau et autres fluides ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Berlino, del 2 gennaio 1923, registrato il 30 ottobre 1923 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 4485, vol. 486 atti privati).

N. 8466 trascritto il 9 febbraio 1924.
Trasferimento totale da Courtney Conover a Filadelfia, à Soc. The Selden Co. a Pittshug, della privativa industriale n. 192369

reg. gen.; vol. 549, n. 48 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Appareil pour produire et regler les reactions entre les gaz ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Pittshug, del 7 settembre 1923, registrato il 6 febbraio 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1004, vol. 331 atti privati).

N. 8474 trascritto il 25 febbraio 1924.

Trasferimento totale da Papò Armando e Gentilini Augusto a Roma, a Luparini Mario a Roma, della privativa industriale numero 226319 reg. gen.; vol. 568, n. 32 reg. att., con decorrenza dal 23 novembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di trazione e di scatto per pellicole cinematografiche che procura contemporaneamente il moto uniforme ed intermittente del film e fa meno dell'otturatore del corridoio e di qualsiasi ingranaggio di trasmissione ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Roma, del 18 dicembre 1923, registrato il 29 dicembre 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8002, vol. 330 atti privati.

N. 8482 trascritto il 2 gennaio 1924.

Trasferimento totale da Donald Vivian Hotchkiss, a Società Hotchkiss Hydraulic Propeller Co. Ltd. a Londra, della privativa industriale n. 188441 reg. gen.; vol. 571, n. 44 reg. att., con decorrenza dal 21 luglio 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements à la propulsion des navires, engins de navigation aérienne ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Londra, del 22 novembre 1922, registrato il 15 dicembre 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6184, vol. 467 atti privati)

N. 8511 trascritto il 2 aprile 1924.

Trasferimento totale da Capitol Fhonolier Corporation a New York a Sheppard Potter Co. Inc. a New York, della privativa industriale n. 212960 reg. gen.; vol. 626. n. 84 reg. att., con decorrenza dal 30 agosto 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositif combiné d'appareil d'éclairage et de Station réceptrice pour la radiotélegrahie et la radiotelephonie ».

Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a New York, del 12 febbraio 1924, registrato il 28 marzo 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12827, vol. 332 atti privati.

N. 8563 trascritto il 20 giugno 1924.

Trasferimento totale da Attilio Cellini a Roma, a Soc. Italiana Batterie Elettriche Cellino a Roma, della privativa industriale numero 225955 reg. gen.; vol. 566, n. 218 reg. att., con decorrenza dal 22 novembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Pila elettrica primaria e secondaria ».

(Atto di costituzione della Società anonima Italiana Batterie Elettriche Cellini, dell'11 giugno 1924, registrato il 13 giugno 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21338, vol. 434 atti pubblici).

N. 8580 trascritto il 24 giugno 1924.

Trasferimento totale da Peruzzini Carlo e Luigi Ricci a Milano, a Ricci Luigi a Milano, della privativa industriale, n. 222692 reg. gen.; vol. 624, n. 28 reg. att., con decorrenza dal 2 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Supporto regolabile per pressione e spinta ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Milano, del 13 giugno 1924 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2613, vol. 2955 atti privati).

N. 8583 trascritto l'8 luglio 1924.

Trasferimento totale da Luigi Ricci a Milano, a « Ansaldo » Società Anonima a Genova, della privativa industriale n. 222692 reg. gen.; vol. 624 n. 28 reg. att. con decorrenza dal 2 luglio 1923 per l'invenzione dal titolo:

« Supporto regolabile per pressione e spinta.

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Milano del 13 giugno 1924, registrato il 14 giugno 1924 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2614, vol. 2955 atti privati).

N. 8639 trascritto il 3 ottobre 1924.

Trasferimento totale da Henry William Hill a Balham, Somco Ltd a Balham, della privativa privata industriale n. 208489 registro gen.; vol. 602, n. 7 reg. att., con decorrenza dal 24 marzo 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti le macchine per la lavorazione delle lenti e macchine simili ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Londra, del 22 settembre 1924, registrato il 1° ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. . . . ., vol. 337 atti privati).

N. 8666 trascritto il 7 ottobre 1924.

Trasferimento totale da Emile Kung a Reneus, a Paul Remund Lenzbourg (Svizzera), della privativa industriale n. 230958 registro generale; vol. 611, n. 145 reg. att., con decorrenza dal 24 maggio 1924 per l'invenzione dal titolo:

« Sistema per la produzione di una fiamma di riscaldamento e bruciata per la sua applicazione ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle Berna, dell'8 luglio 1924, registrato il 30 settembre 1924 all'ufficio demaniale di Torino, n. 3104, vol. 413 atti privati).

N. 8673 trascritto il 9 ottobre 1924.

Trasferimento totale da Eugène Royer a Lyon, alla Società Anonima des Chalumeaux E. Royer a Lyon, della privativa industriale n. 226246 reg. gen.; vol. 574, n. 57 reg. att., con decorrenza dal 30 novembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Cannello per il taglio di metalli, funzionante nell'acqua ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Lyon, del 6 settembre 1924, registrato il 6 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Torino, n. 3250, vol. 473 atti privati).

N. 8679 trascritto il 29 ottobre 1924.

Trasferimento totale dalla Società « Fort » Fornitura, Opere Rappresentanze Tecniche, a Teseo Rossi a Pola, della privativa industriale n. 225822 reg. gen.; vol. 576, n. 83 reg. att.. con decorrenza dal 13 novembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per chiudere l'ampolla delle lampade ad incandescenza a filamento metallico saldando il tubetto di vetro di raccordo colla pompa nella apertura praticata sul vertice dell'ampolla per cambiare il filamento ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Milano, del 24 ottobre 1924, registrato il 25 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Milano, n. 3250, vol. 473 atti privati).

N. 8680 trascritto il 29 ottobre 1924.

Trasferimento totale dalla Società « Fort » Forniture, Opere, Rappresentanze Tecniche a Trieste, a Teseo Rossi a Pola, della privativa industriale n. 225821 reg. gen.; vol. 576, n. 82 reg. att., con decorrenza dal 13 novembre 1923 per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di lampade elettriche con filamento a spirale ed ampolla riempita di gas rigeneratore ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Milano, del 24 ottobre 1924, registrato il 25 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Milano, n. 634, vol. 2955 atti privati).

N. 8681 trascritto il 29 ottobre 1924.

Trasferimento totale dalla Società « Fort » Forniture, Opere, Rappresentanze Tecniche a Trieste, a Teseo Rossi a Pola, della privativa industriale n. 225820 reg. gen.; vol. 567, n. 222 reg. att., con decorrenza dal 13 dicembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione di lampade elettriche ad incandescenza rigenarate, con filamento a spirale ed ampolla riempita di gas ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Milano, del 24 ottobre 1924, registrato il 25 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Milano, n. 634, vol. 2955 atti privati).

N. 8682 trascrito il 29 ottobre 1924.

Trasferimento totale da Lucantoni D'Orazio a Milano, alla Società F. E. B. A. a Milano, della privativa industriale n. 230636 reg. att., con decorrenza dal 16 maggio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Evaporatore economizzatore di benzina per motori a scoppio ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Milano, del 22 ottobre 1924, registrato il 22 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Milano, n. 10568, vol. 2983 atti privati).

N. 8688 trascritto il 10 novembre 1924.

Trasferimento totale da Hans Vogt-Joseph Engl, e Joseph Massolie a Berlino, a Tri-Ergon A. G. a Zurich, della privativa industriale n. 194508 reg. gen.; vol. 569, n. 212 reg. att., con decorrenza dal 29 gennaio 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per la riproduzione sincrona di fatti acustici specialmente per gli scopi della cinematografia ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Berlino, del 16 agosto 1924, registrato l'8 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5750, vol. 337 atti privati).

N. 8689 trascritto il 10 novembre 1924.

Trasferimento totale da Joseph Engl, Joseph Massolie e Hans Vogt a Berlino, a Tri-Ergon A. G. a Zurich, della privativa industriale n. 194509 reg. gen.; vol. 569, n. 213 reg. att., con decorrenza dal 29 gennaio 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per il rinforzo senza deformazione di parole e suoni per gli scopi della cinematografia acustica »

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Berlino del 16 agosto 1924, registrato l'8 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5750, vol. 337 atti privati).

N. 8690 trascritto il 10 novembre 1924.

Trasferimento totale da Joseph Engl, Joseph Massolie e Hans Vogt a Berlino, a Tri-Ergon A. G. a Zurich, della privativa industriale n. 194510 reg. gen.; vol. 569, n. 214 reg. att., con decorrenza dal 29 gennaio 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la produzione fotofonogrammi particolarmente per gli scopi della cinematografia acustica ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Berlino del 16 agosto 1924, registrato l'8 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5750, vol. 337 atti privati).

N. 8691 trascritto il 10 novembre 1924.

Trasferimento totale da Hans Vogt, Joseph Engl, Joseph Massolie a Berlino, a Tri-Ergon A. G. a Zurich, della privativa industriale n. 194511 reg gen.; vol. 569, n. 215 reg. att., con decorrenza dal 29 gennaio 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per il controllo di correnti elettriche mediante forze sonore ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Berlino, del 16 agosto 1924, registrato l'8 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5750, vol. 337 atti privati).

N. 8692 trascritto il 10 novembre 1924.

Trasferimento totale da Joseph Engl, Joseph Massolie e Hans Vogt a Berlino, a Tri-Ergon A. G. a Zurich, della privativa industriale n. 225893 reg. gen.; vol. 575, n. 62 reg. att., con decorrenza dal 28 novembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

«Procedimento per sviluppare e copiare pellicole con registrazioni di suoni ».

N. 8702 trascritto il 22 novembre 1924.

Trasferimento totale dalla Ditta Reihuard Knobll e C. a San Gallo, a J. Büchi Signer a S. Gallo, della privativa industriale numero 228847 reg. gen.; vol 596, n. 213 reg. att., con decorrenza dal 20 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Telaio meccanico a cambio di spola automatico per mezzo di albero dell'eccentrico a telaio fermo ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a S. Gallo, del 6 ottobre 1924, registrato il 17 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7902, vol. 338 atti privati.

N. 7930 trascritto il 17 agosto 1922.

Trasferimento totale da W. F. L Beth Maschinenfabrik a Lubena (Germania), a Maschinenfabrik Beth Aktiengesellscaft a Lubena, della privativa industriale n. 201515 reg. gen.; vol. 631, n. 24 reg. att, con decorrenza dal 27 agosto 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Filtre pour l'épuration de l'air ou de gaz ».

Estratto legalizzato dal registro della Camera di commercio di Lubena, comprovante il cambiamento di nome della ditta cedente del 23 marzo 1922, registrato il 12 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 667, vol. . . . . atti privati).

N. 7942 trascritto il 19 agosto 1922.

Trasferimento totale dalla Ditta Knorr-Bremse Aktiengesellschaft a Berlino, alla Ditta Handel Maatschappij K. Albert de Bary e Co a Amsterdam, della privativa industriale n. 103803 reg. gen.; volume 313, n. 23 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1909, per l'invenzione dal titolo:

« Régulateur de pression pour frein à air comprimé ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti a Berlino, del 2 febbraio 1922, registrato il 14 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Milano, n. 928, vol. 2871 atti privati).

N. 8707 trascritto il 2 dicembre 1924.

Trasferimento totale da Giuseppe Pluda a Milano, alla Società Scott e William Inc. a New York, della privativa industriale numero 230346 reg. gen.; vol. 602, n. 205 reg. att., con decorrenza dal 3 maggio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Aiguille spéciale pour la fabbrication de bas et chaussettes et mailles permettant d'obtenir une rainure vanisée en conservant l'uniformité du tissu ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a New York, del 10 ottobre 1924, registrato il 27 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8590, vol. 338 atti privati).

Roma, 24 dicembre 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 25

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	129 96	Belgio	124 54
Londra	114 864	Olanda	9 69
Svizzera	462 17	Pesos oro	21 88
Spagna	343 12	Pesos carta	9 63
Berlino (marco oro)	5 72	New-York	23 942
Vienna	0 0335	Oro	461 97
Praga	71 35	Belgrado	39 10
Romania	12 55	Budapest	0 0332
Dollaro canadese	23 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 35
	3.50 % » (1902)	75 25
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	97 74
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 63

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2663 — Data della ricevuta: 29 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Roma — Intestazione della ricevuta: Enrico Monti — Titoli del debito pubblico al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 125 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 gennaio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di igiene, polizia sanitaria e ispezione delle carni da macello presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano, contenuta nel R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quella dei relativi stipendi, è aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra d'igiene, polizia sanitaria e ispezione delle carni da macello presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 500 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 1° aprile 1925 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguito in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Il direttore.

Concorso al posto di assistente alla cattedra di zootecnia, ezoognosia e igiene del bestiame presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente dei Regi istituti superiori agrari e quella dei relativi stipendi, contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di zootecnia, ezoognosia e igiene del bestiame presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 500 e l'indennità caro viveri.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie o in zooiatria purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 16 marzo 1925 alla direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente avviso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, o in zooiatria conseguita in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *f*, *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda per prendere parte al concorso dovrà essere munita della prova che è stata versata all'ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termine del R. decreto 10 maggio 1923. n. 1173.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Il direttore.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.